

PROPOSTA LEGGE REGIONALE N. 516 CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE E
AUDIOVISIVE”**

vii Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I - FINALITA' E OGGETTO	4
Art. 1 - <i>Finalità e oggetto</i>	4
Art. 2 - <i>Definizioni</i>	5
CAPO II - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI	6
Art. 3 - <i>Funzioni della Regione</i>	6
Art. 4 - <i>Funzioni delle province</i>	9
Art. 5 - <i>Funzioni dei comuni</i>	10
CAPO III - PROGRAMMAZIONE	11
Art. 6 - <i>Documento programmatico regionale</i>	11
Art. 7 - <i>Procedura per l'adozione e l'aggiornamento del documento programmatico</i>	13
Art. 8 - <i>Programma annuale di attuazione</i>	14
TITOLO II - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE	15
CAPO I - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA E DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO	15
Art. 9 - <i>Intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali</i>	15
Art. 10 - <i>Intese con le istituzioni scolastiche, universitarie e altri organismi preposti alla formazione</i>	16
Art. 11 - <i>Accordi per l'informazione e la divulgazione</i>	17
Art. 12 - <i>Servizio pubblico di mediateca regionale e archivi d'immagini</i>	18
Art. 13 - <i>Iniziative dirette</i>	19
Art. 14 - <i>Circuito cinematografico e audiovisivo di qualità</i>	19
Art. 15 - <i>Iniziative a contributo</i>	21
CAPO II - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA	22
Art. 16 - <i>Sostegno alla produzione</i>	22
Art. 17 - <i>Incentivi per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, commi 325 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008"</i> .	24
Art. 18 - <i>Esercizio cinematografico</i>	25
Art. 19 - <i>Fondazione film commission</i>	26
CAPO III - STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'AZIONE REGIONALE	27

Art. 20 - Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo.....	27
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	29
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE 29	
Art. 21 - Criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti.....	29
Art. 22 - Disposizioni transitorie.....	30
Art. 23 - Abrogazione	30
Art. 24 - Disposizioni finanziarie	32

vii Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA' E OGGETTO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché dell'articolo 7 dello Statuto regionale, riconosce, promuove e valorizza le attività cinematografiche ed audiovisive quale strumento di libera espressione artistica, di formazione educativa, di crescita culturale e sociale dei cittadini, quale irrinunciabile forma di espressione e comunicazione, di pluralismo culturale, di conservazione della memoria, di identità culturale, di aggregazione sociale nonché quale mezzo di promozione e di sviluppo economico del territorio.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:

- a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province e i comuni;
- b) alla programmazione ed al coordinamento delle iniziative;
- c) agli interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

~~V.l. Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo~~

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

- a) attività cinematografiche e audiovisive, le attività di produzione, distribuzione, conservazione, studio, promozione e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato, considerate inerenti sia al patrimonio culturale che allo sviluppo dell'industria audiovisiva sul territorio;
- b) piccolo esercizio cinematografico, le sale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare;
- c) produttori indipendenti, gli operatori di comunicazione europei che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), e successive modifiche, svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo



CAPO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive:

- a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;
- b) adotta il documento programmatico regionale e i relativi programmi annuali di attuazione;
- c) verifica il perseguimento degli obiettivi determinati dal documento programmatico regionale tramite la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 20;
- d) promuove intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo anche all'estero, nonché programmi per lo sviluppo equilibrato dei luoghi di fruizione e di spettacolo;
- e) promuove, con il concorso delle province e dei comuni interessati, intese con le istituzioni scolastiche ed universitarie, con il Centro sperimentale di cinematografia, con il servizio pubblico televisivo, con le organizzazioni di settore e con organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, per la realizzazione di interventi per la conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, del video, della televisione e dei nuovi media, finalizzati, tra l'altro, alla creazione di una capacità critica dello spettatore, in particolare quello giovane;
- f) organizza e sostiene festival, rassegne, ricerche, studi e pubblicazioni di materiali critici e storici, iniziative di promozione, anche all'estero, del cinema italiano ed europeo, anche su proposta delle province;
- g) realizza il servizio pubblico di mediateca regionale e la sua articolazione sul territorio con il concorso delle province e dei comuni interessati;

~~Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo~~

- h) sostiene, in collaborazione con province e comuni, iniziative volte a favorire la visione di film in sala anche ai disabili sensoriali, attraverso sottotitolatura o sovrascrittura delle opere audiovisive ed altre opportunità di accesso offerte dalla tecnologia;
- i) promuove, anche con il concorso delle province e dei comuni interessati, la conoscenza del patrimonio audiovisivo mediante iniziative tese alla catalogazione e all'accesso del pubblico agli archivi d'immagine e alla valorizzazione in termini culturali e produttivi degli stessi;
- l) sostiene la produzione a basso costo di documentari, cortometraggi, programmi televisivi, video e multimedia che, con caratteristiche innovative, tendano a valorizzare il territorio, la sua storia, le tradizioni e a salvaguardare i repertori dello spettacolo dal vivo;
- m) promuove e sostiene, attraverso gli strumenti regionali del settore, la filiera produttiva del cinema e dell'audiovisivo mediante:
 - 1) iniziative per favorire l'accesso al credito;
 - 2) iniziative per favorire l'estensione delle agevolazioni per il credito d'imposta ed il reinvestimento degli utili;
 - 3) il sostegno al trattamento ed allo sviluppo di progetti di produzione finalizzato al miglioramento delle qualità artistiche e di mercato;
 - 4) il cofinanziamento di opere cinematografiche e audiovisive mediante uno specifico fondo per incentivare le produzioni e le coproduzioni cinematografiche nel territorio regionale, riservando quote per le produzioni a basso costo e con maggiori difficoltà distributive;
- n) partecipa alla fondazione denominata Film commission di Roma, delle province e del Lazio di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), di seguito denominata fondazione Film commission, ne sostiene le attività dirette a favorire le produzioni cinematografiche e audiovisive e a promuovere il territorio del Lazio, coordinandone le attività con eventuali articolazioni provinciali e con le competenti strutture dei comuni interessati;
- o) disciplina l'esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche;

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

- p) promuove forme di sostegno al piccolo esercizio cinematografico che realizza una programmazione di qualità con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo con misure tese a salvaguardare le sale cinematografiche dei centri storici e dei territori più svantaggiati;
- q) istituisce e coordina la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 20.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Le province, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 174 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) partecipano all'elaborazione del documento programmatico regionale formulando proposte ed osservazioni;
- b) attuano gli interventi di propria competenza;
- c) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;
- d) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i comuni e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovane;
- e) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione di contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l'organizzazione di festival, rassegne, premi e in generale di qualunque iniziativa avente particolare rilievo culturale;
- f) collaborano all'attività della fondazione Film commission e alla realizzazione del servizio pubblico di mediateca regionale di cui all'articolo 12, coordinando l'attività dei comuni.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 175 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) attuano gli interventi di propria competenza;
- b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e le province, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati tra l'altro alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovane;
- c) partecipano al raggiungimento delle finalità della fondazione Film commission.

~~VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo~~

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 6

(Documento programmatico regionale)

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, un documento programmatico regionale, di seguito denominato documento programmatico, di durata triennale.

2. Il documento programmatico stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) i criteri per l'individuazione nel programma annuale di attuazione degli interventi di rilevanza regionale, la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale, e degli interventi di rilevanza provinciale e comunale, alla cui attuazione provvedono le province ed i comuni;
- c) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al titolo II, in particolare di quelli relativi alla fondazione Film commission e ai fondi di sostegno alla produzione e al piccolo esercizio cinematografico;
- d) i criteri per l'accertamento nel programma annuale di attuazione di particolare rilievo culturale delle iniziative alla cui organizzazione provvede la Regione;
- e) i criteri e le priorità territoriali per l'elaborazione del programma per lo sviluppo delle sale cinematografiche e dell'articolazione della mediateca regionale di cui all'articolo 12;
- f) le risorse finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione e i criteri per la ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tematici d'intervento;
- g) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi e di ogni altro beneficio economico previsto dalla presente legge;
- h) le indicazioni per il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato relativamente alla concessione dei contributi alle imprese;

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

- i) i criteri per la redazione dei programmi annuali d'attuazione;
- l) le carenze formative e le esigenze di aggiornamento professionale e di individuazione di nuovi profili professionali, da proporre nell'ambito del piano regionale di formazione professionale nonché le azioni da proporre per l'emersione del lavoro irregolare e per la sicurezza sul lavoro.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 7

(Procedura per l'adozione e l'aggiornamento del documento programmatico)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività cinematografiche e audiovisive, adotta, con deliberazione, lo schema di documento programmatico entro l'anno che precede il periodo di riferimento.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle province ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di cui al comma 1, le province possono presentare proposte e osservazioni motivate allo schema di documento programmatico.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale decide sulle proposte e osservazioni delle province e adotta il documento programmatico, sentita la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 20.

5. Il documento programmatico è aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua adozione, tenendo conto, tra l'altro, dello stato di attuazione delle singole annualità o delle variazioni del bilancio regionale.

6. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del documento programmatico, l'Assessore competente in materia di attività cinematografiche e audiovisive dà inizio alle procedure per l'adozione del nuovo documento programmatico ai sensi del presente articolo.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 8

(Programma annuale di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 20, entro due mesi dalla data di pubblicazione del bilancio di previsione, il programma annuale di attuazione, che costituisce strumento di realizzazione di quanto previsto nel documento programmatico.

2. Il programma annuale di attuazione, per l'anno di riferimento:

- a) ripartisce le risorse per l'attuazione delle diverse tipologie d'intervento previste dal titolo II;
- b) definisce:
 - 1) le iniziative dirette di cui all'articolo 13;
 - 2) le iniziative a contributo di cui all'articolo 15;
 - 3) le iniziative per lo sviluppo dell'industria audiovisiva sul territorio nonché le forme di sostegno alla produzione cinematografica ed audiovisiva di cui al titolo II, capo II.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

TITOLO II
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

CAPO I
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA E
DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO

Art. 9

(Intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali)

1. In osservanza dei principi di unitarietà e sussidiarietà, la Regione può promuovere intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione anche all'estero del cinema italiano ed europeo, la diffusione del cinema di qualità che non raggiunge i circuiti di distribuzione, nonché l'ammodernamento e la diffusione equilibrata delle sale cinematografiche sul territorio.

2. Nelle intese sono definiti gli obiettivi e le priorità, gli strumenti necessari all'attuazione degli interventi, i soggetti attuatori e l'entità dei rispettivi investimenti economici.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 10

(Intese con le istituzioni scolastiche, universitarie e altri organismi preposti alla formazione)

1. La Regione, in concorso con le province ed i comuni interessati, può promuovere intese con le istituzioni scolastiche e universitarie, con il Centro sperimentale di cinematografia, con il servizio pubblico televisivo e con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, per la realizzazione di interventi per la conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, del video, della televisione e dei nuovi media, finalizzati, tra l'altro, alla creazione di una capacità critica dello spettatore, in particolare quello giovane.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo



Art. 11

(Accordi per l'informazione e la divulgazione)

1. Al fine di contribuire alla più ampia diffusione e allo sviluppo della conoscenza del cinema dal punto di vista storico, culturale e produttivo, nonché come strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio, la Regione promuove, anche attraverso accordi, la realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati specializzati che garantiscono adeguati livelli di diffusione, di programmi televisivi o radiofonici d'informazione, di cortometraggi, di documentari o per attuare sinergie operative con canali televisivi tematici comunque diffusi.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo



Art. 12

(Servizio pubblico di mediateca regionale e archivi d'immagini)

1. Il servizio pubblico di mediateca regionale promuove, anche con il concorso delle province e dei comuni interessati, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo e svolge iniziative tese alla sua catalogazione nonché all'accesso del pubblico agli archivi d'immagine e alla valorizzazione in termini culturali e produttivi degli stessi.

2. Il documento programmatico può definire l'articolazione sul territorio regionale in sedi e strutture del servizio pubblico di mediateca, le tecnologie di connessione, le modalità di accesso allo stesso.

3. La struttura regionale competente in materia provvede alla realizzazione e alla gestione del servizio pubblico di mediateca, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, da attuarsi secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

VII Commissione Consiliare Regionale
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 13

(Iniziativa diretta)

1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche, organizza, anche su proposta delle province, festival, premi, manifestazioni e qualunque altra iniziativa di cinema, televisione, video ed eventi audiovisivi che rivestono un particolare rilievo culturale, direttamente mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengano l'esclusiva e, nel rispetto della normativa vigente in materia di evidenza pubblica, con privati specializzati.

2. L'accertamento del particolare rilievo culturale è effettuato nell'ambito del programma annuale di attuazione, secondo i criteri determinati dal documento programmatico.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 14

(Circuito cinematografico e audiovisivo di qualità)

1. La Regione favorisce e sostiene la creazione di un circuito cinematografico e audiovisivo per promuovere la visione di prodotti di qualità che non raggiungono ovvero raggiungono con difficoltà la distribuzione commerciale.

2. La realizzazione del circuito di cui al comma 1 avviene in collaborazione con autori e produttori cinematografici e audiovisivi, distributori ed esercenti e può comprendere sale di accademie straniere e di centri culturali pubblici e privati.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo



Art. 15

(Iniziativa a contributo)

1. La Regione, nell'ambito del programma annuale di attuazione, assegna contributi a progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche o mediateche.

2. La Regione, nell'ambito del programma annuale di attuazione, assegna, inoltre, contributi a progetti di produzione di giovani autori e registi, produzioni a basso costo di documentari, cortometraggi, programmi televisivi, video e multimedia che, con caratteristiche innovative, tendano a valorizzare il territorio, la sua storia, le tradizioni e a salvaguardare i repertori di spettacolo dal vivo o rappresentino opportunità di valorizzazione di risorse creative della Regione.

3. La Regione sostiene progetti di sottotitolatura e sovrascrittura di opere audiovisive al fine di permettere l'accesso alla visione anche ai disabili sensoriali.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 ottobre di ciascun anno per i progetti da realizzare con le risorse di bilancio previste per l'anno successivo.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi con i criteri e le modalità fissati dalla Regione nell'ambito del documento programmatico.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

CAPO II
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA

Art. 16

(Sostegno alla produzione)

1. La Regione sostiene la filiera delle attività di produzione cinematografica ed audiovisiva nel territorio, prioritariamente quelle delle case di produzioni indipendenti, identificando le priorità di intervento nel documento programmatico e nel programma annuale di attuazione di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8, sulla base delle risorse a disposizione e con le seguenti modalità:

- a) utilizzazione, da parte della competente società specializzata della rete regionale, istituita ai sensi della normativa vigente in materia, del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi) e successive modifiche, per il cofinanziamento, a favore delle piccole e medie imprese di produzioni cinematografiche ed audiovisive ai sensi dell'articolo 59, comma 2, lettera a), numero 2) della l.r. 4/2006;
- b) utilizzazione delle risorse di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, lettera a), numero 3), della l.r. 4/2006, con particolare riferimento alla filiera del cinema e dell'audiovisivo;
- c) sostegno alle attività di internazionalizzazione e per favorire l'accesso al credito, attraverso l'estensione alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, degli strumenti previsti dalla legislazione regionale per le piccole e medie imprese;
- d) l'istituzione, presso la competente società specializzata, della rete regionale, istituita ai sensi della normativa vigente in materia, di un fondo a sostegno della fase di pre-produzione cinematografica e audiovisiva, con particolare riferimento alle fasi di scrittura, trattamento e sviluppo, che operi con sostegni a fondo perduto e/o di

rotazione. L'ammontare massimo dei sostegni, d'importo limitato, e le modalità di erogazione e rientro sono fissati nell'ambito del documento programmatico.

2. La Regione promuove interventi volti ad attrarre operatori esteri del settore, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni audiovisive prevalentemente nel Lazio, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della l.r. 4/2006.

3 Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 i programmi specificatamente televisivi, quali i notiziari, i redazionali, i programmi d'intrattenimento informativo talk show e le produzioni audiovisive di carattere commerciale e pubblicitario.

4. I criteri e le modalità di fruizione dei benefici previsti dal presente articolo sono determinati dal documento programmatico.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 17

(Incentivi per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, commi 325 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008")

1. La Regione, in relazione ai benefici previsti dall'articolo 1, commi 325 e seguenti, della l. 244/2007, promuove iniziative di servizio e assistenza a favore sia degli investitori non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo sia delle piccole e medie imprese del settore cinematografico ed audiovisivo per favorire rispettivamente la detassazione degli utili e le forme di credito d'imposta.

2. La Regione, al fine di consentire le forme di credito di imposta di cui al comma 1, attraverso Unionfidi Lazio S.p.A. garantisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del Lazio per la parte eccedente l'ammontare del credito d'imposta stesso.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 18

(Esercizio cinematografico)

1. La Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 del d.lgs. 28/2004 promuove e sostiene un equilibrato sviluppo e una distribuzione razionale sul territorio degli esercizi cinematografici, con le modalità previste dall'articolo 60 della l.r. 4/2006 e successive modifiche

2. La Regione provvede, altresì, al sostegno degli interventi per la ristrutturazione, l'adeguamento tecnologico, l'arredamento e la messa a norma delle strutture destinate alla fruizione pubblica di cinema ed audiovisivi mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 59 della l.r. 4/2006, secondo le modalità ivi previste.

3. La Regione provvede al sostegno di interventi tecnologici nelle sale finalizzati a favorire la visione dei film anche ai disabili sensoriali.

4. Nel caso di concessione di contributi a soggetti privati, la Regione stipula con i soggetti beneficiari apposita convenzione, in cui sono stabilite le modalità di fruizione della struttura da parte del pubblico e di uso da parte della Regione per iniziative dirette ovvero patrocinate dalla stessa, nonché gli ulteriori impegni del beneficiario e le relative forme di garanzia, ivi compreso l'impegno del proprietario, ove si tratti di immobile, a mantenerne la destinazione d'uso per almeno dodici anni, anche in caso di successiva alienazione.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 19


(Fondazione film commission)

1. La Regione promuove e sostiene la fondazione Film commission, allo scopo di rendere il territorio regionale più accessibile alle produzioni cinematografiche ed audiovisive, facilitare il compito degli operatori del settore, attirare realtà produttive che creino attività e indotto per l'economia regionale e al fine di utilizzare il cinema come veicolo promozionale per il territorio anche in chiave turistica.

2. Il servizio di Fondazione film commission, svolto tramite la suddetta fondazione, realizza facilitazioni, accessi, permessi, riduzioni sui costi di ospitalità, di trasporto e comunque inerenti alla produzione, informazione e documentazione sul territorio regionale e ne coordina l'attività con eventuali articolazioni provinciali e con i servizi attuativi dei comuni interessati. A tal fine la Regione può assegnare alla Fondazione film commission specifiche risorse per offrire più qualificati servizi alle imprese di produzione e per favorire progetti di coproduzione internazionale che abbiano ricadute produttive sul territorio regionale.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione del servizio di Fondazione film commission sono determinati dall'articolo 61 della l.r. 4/2006.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo



CAPO III
STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'AZIONE REGIONALE

Art. 20

(Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo)

1. La Regione, al fine di adeguare la programmazione e gli interventi regionali in materia di attività cinematografiche e audiovisive alle esigenze ed ai fabbisogni della collettività e dei territori, istituisce, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, presso l'assessorato regionale competente in materia, la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri sul documento programmatico e sul programma annuale di attuazione;
- b) svolge funzioni consultive su questioni specifiche di competenza della Regione;
- c) propone alla Regione studi, indagini, censimenti sull'andamento del mercato, sui bacini di utenza, sull'innovazione tecnologica;
- d) propone progetti di formazione e aggiornamento professionale degli operatori con riferimento alle reali potenzialità occupazionali nonché progetti per la diffusione e la conoscenza del linguaggio audiovisivo con particolare riferimento ai giovani e agli insegnanti;
- e) individua le priorità progettuali per concorrere ai programmi culturali europei e nazionali, con particolare riferimento ai processi della comunicazione e creazione artistica multimediale.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia e resta in carica per cinque anni.

4. La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di attività cinematografiche e audiovisive, che la presiede o suo delegato;
- b) dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia o un suo delegato;

~~VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo~~

- c) dal Presidente del Corecom Lazio di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche, o un suo delegato;
- d) dal Presidente della società denominata Cinecittà Holding spa, o un suo delegato;
- e) dal Presidente regionale dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC) o un suo delegato;
- f) da tre rappresentati delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) da tre rappresentati delle associazioni di produttori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) da due docenti delle Università del Lazio in materia di cinema e comunicazione.
- i) dai presidenti delle fondazioni dedicate al cinema ed all'audiovisivo di cui la Regione è socio;
- l) da due rappresentanti delle associazioni degli autori;
- m) da un rappresentante delle associazioni dei documentaristi.

5. I soggetti di cui al comma 4, lettere b), d), e), g) ed h), sono nominati previa intesa tra Regione e i rispettivi organismi rappresentati.

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente della Consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 5 e dura in carica fino alla scadenza della stessa.

7. La partecipazione alla Consulta dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

8. La Consulta si intende validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

VII Commissione Consultare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 21

(Criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti, subordina l'accesso a qualsiasi finanziamento connesso all'attuazione della presente legge, alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore nonché della regolarità contributiva e dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del documento programmatico che fissa, tra l'altro, le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, i soggetti indicati al comma 2 dello stesso articolo presentano la richiesta di contributo, unitamente al progetto e alla relativa documentazione tecnica ed amministrativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri per l'attuazione di forme di partenariato pubblico-privato per la gestione del servizio pubblico di mediateca regionale di cui all'articolo 12, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 23

(Abrogazione)

1. La legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del centro audiovisivo della Regione Lazio) e successive modifiche è abrogata.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alle attività previste agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, comma 1 e 18, si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo G11503 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive realizzate dalla Regione”.

2. Agli oneri di cui all’articolo 15, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, di un apposito capitolo denominato “Contributi per il sostegno alle attività di promozione cinematografica ed audiovisiva”, alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo G11503.

3. Agli oneri di cui all’articolo 19, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo denominato “Spese per il funzionamento e le attività della Fondazione Film commission di Roma, delle province e del Lazio”, alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo G11503.

4. Agli oneri di cui all’articolo 16, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPBG 11, di un apposito capitolo denominato “Fondo per il sostegno alla pre-produzione cinematografica e audiovisiva realizzata nel Lazio”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

5. Agli oneri di cui agli interventi previsti all’articolo 17, comma 2, si provvede mediante il fondo di garanzia per le categorie sociali affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.A., costituito ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 4/2006 che, con la presente legge, è esteso anche alla piccola e media impresa del cinema e dell’audiovisivo.

VII Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Sport, Spettacolo